



LEGGE 13 giugno 1990 n.68 (pubblicata il 27 giugno 1990)

Legge sulle Società

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 giugno 1990.

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Titolo di intervento della legge

- 1.L'iniziativa economica è libera e la Repubblica garantisce il diritto di intraprendere individualmente o in forma associata l'esercizio di un'impresa.
- 2.La Repubblica esercita il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia generale del paese.
- 3.La presente legge, a tutela dei diritti individuali e sociali dei lavoratori, dei risparmiatori e dei terzi interessati, disciplina i rapporti che presiedono le attività economiche organizzate in forma societaria.

Art.2

Imprenditore e azienda: nozione

- 1.L'imprenditore è colui che esercita professionalmente e con l'intento di conseguire un utile un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e l'azienda è il complesso dei beni materiali ed immateriali organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art.3

Società: nozione

- 1.La società è il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art.4

Associazioni non commerciali e fondazioni: nozione e norme fondamentali

1. Più persone che si associano per uno scopo comune non lucrativo e che siano in maggioranza residenti nella Repubblica possono costituire un'associazione non commerciale il cui ordinamento e la cui amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
2. Qualora le associazioni non commerciali di cui al comma precedente perseguano scopi di interesse più vasto di quelli personali degli associati e dispongano di un atto costitutivo e di uno statuto assimilabile, in quanto compatibili, alle norme istitutive delle società in nome collettivo possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con provvedimento del Tribunale Commissariale.
3. La destinazione, anche per testamento, di un complesso di beni patrimoniali ad uno scopo stabilito da chi dispone il patrimonio può essere finalizzata alla costituzione di una fondazione.
4. L'atto di fondazione può essere revocato fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento di cui al successivo comma 5, ma tale facoltà non è esercitabile dagli eredi.
5. Le fondazioni acquistano personalità giuridica in virtù del riconoscimento giuridico concesso dal Tribunale Commissariale e solo successivamente le attività delle fondazioni possono essere loro imputate.
6. Le norme istitutive delle associazioni non commerciali e delle fondazioni devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme di amministrazione e di funzionamento.
7. Il Consiglio dei XII esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni e delle associazioni non commerciali riconosciute e può provvedere alla nomina di un commissario straordinario qualora ciò si renda necessario ed indispensabile al corretto funzionamento dell'ente o alla sua estinzione.
8. Le fondazioni e le associazioni non commerciali riconosciute sono elencate in un registro riservato alle persone giuridiche private istituito presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale.
9. Il riconoscimento della personalità giuridica alle fondazioni ed alle associazioni non commerciali non consente loro di acquistare beni immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII che può anche essere sottoposta a limiti e condizioni.
10. Sono fatte salve le disposizioni speciali riservate ai partiti politici, ai sindacati ed alle associazioni di categoria.

Art.5

Tipicità del contratto sociale

1. Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica sono soggette alle leggi sammarinesi e debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla presente legge.
2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative.

3.Per le aziende di credito, per le società finanziarie, per le società di assicurazione e per ogni altra società per le quali sia prevista una normativa speciale la presente legge non trova applicazione per la parte difformemente regolata.

Art.6

Società a partecipazione pubblica

1.La partecipazione dello Stato o di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica non comporta deroga alle norme della presente legge.

CAPO II

Dei tipi di società

Art.7

Tipi di società

1.Le società disciplinate dalla presente legge debbono costituirsi per atto pubblico notarile in una delle seguenti forme:

a) società di persone:

- società in nome collettivo

b) società di capitali:

- società a responsabilità limitata

- società per azioni

- società anonima per azioni.

2.Nel rispetto della libertà contrattuale dei soci sono ammessi altri tipi di società che risultino piu' convenienti al perseguimento degli scopi societari e semprechè non contrastino l'ordine pubblico e l'ordinamento sammarinese.

3.Nella denominazione sociale deve essere sempre indicato il tipo di società. La denominazione sociale delle società in nome collettivo deve contenere anche il nome di uno o piu' soci.

Art.8

Responsabilità per le obbligazioni sociali

1.Nella società in nome collettivo i soci sono gli amministratori della società e sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

2.Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio e gli amministratori possono essere anche non soci.

3. Qualora l'esercizio in comune di attività economiche avvenga prima del riconoscimento giuridico di cui all'art.15 della presente legge, chi agisce risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni contratte a nome della società; i patti e le intese eventualmente convenuti tra gli associati non sono opponibili ai terzi.

Art.9

Impresa unipersonale a responsabilità limitata

1. L'imprenditore residente, titolare da almeno 1 anno di licenza, che intenda amministrare direttamente e personalmente la propria impresa può ottenere, con le procedure e le formalità previste per la società a responsabilità limitata, che il patrimonio conferito nell'impresa sia separato da quello personale e che l'impresa sia riconosciuta come impresa unipersonale a responsabilità limitata.

2. Il nome del titolare dell'impresa unipersonale a responsabilità limitata deve comparire sugli atti e sulla corrispondenza dell'impresa stessa.

3. Per la costituzione dell'impresa unipersonale a responsabilità limitata e per i rapporti che ad essa fanno capo valgono, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata.

4. L'impresa unipersonale a responsabilità limitata, stante la sua naturale indivisibilità, può essere ceduta o trasferita, tanto per atto tra vivi che per causa di morte dell'imprenditore, ad un solo cessionario od erede semprechè questi sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'impresa.

5. Nel caso di morte dell'imprenditore qualora non vi sia alcun erede in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'impresa ovvero qualora questi rinunci all'eredità l'impresa unipersonale a responsabilità limitata dovrà essere posta in liquidazione secondo le procedure previste per le società a responsabilità limitata in quanto applicabili.

Art.10

Società tra professionisti

1. Gli iscritti agli albi o elenchi professionali o i professionisti comunque abilitati possono costituire tra loro società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

2. Tali società sono regolate dalle norme sulle società in nome collettivo, nonché dalle discipline vigenti per le libere professioni interessate, in quanto compatibili.

3. La ragione sociale deve contenere il nome di più soci, indicare le attività della società e deve essere seguita dalla dicitura "società tra professionisti".

4. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi di tutti i soci.

- 5.L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio e, nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.
- 6.L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.
- 7.Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci.
- 8.La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la rivalsa.
- 9.La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni patrimoniali di cui al comma precedente e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.
- 10.I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società e non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.
- 11.Gli albi degli ordini professionali e gli elenchi delle libere professioni contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.
- 12.Gli ordini professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità professionale ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.
- 13.La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare.
- 14.La cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza comporta l'automatica esclusione dalla società.
- 15.In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata dalla maggioranza dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
- 16.Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro fermo restando quanto disposto al successivo articolo 44, 5 comma.
- 17.Il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso concordato con gli altri soci e non inferiore a sei mesi.
- 18.Alle società tra professionisti non sono consentite attività commerciali od imprenditoriali nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzabili nell'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali.
- 19.L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.

20. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione.

CAPO III

Della costituzione della società

Sezione I

Della formazione dell'atto costitutivo

5

Art.11

Atto costitutivo

1. L'atto costitutivo della società deve indicare:

- a) Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione, il domicilio o la residenza e la cittadinanza dei soci.
- b) La denominazione sociale contenente l'indicazione del tipo di società.
- c) L'oggetto sociale con la descrizione dei beni o servizi da produrre o da commerciare.
- d) La sede della società e le eventuali sedi secondarie.
- e) I conferimenti di qualsiasi natura di ciascun socio con il valore ad esso attribuito ed il relativo criterio di valutazione.
- f) L'ammontare del capitale sociale.
- g) Il valore nominale ed il numero delle quote od azioni.
- h) Le norme secondo le quali gli utili e le perdite debbono essere ordinariamente ripartiti ferma restando la facoltà dell'assemblea di deliberare una diversa destinazione degli utili qualora le esigenze di uno specifico esercizio finanziario lo rendano necessario.
- i) Il numero, (e se designati contestualmente il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio) degli amministratori e dei sindaci con la individuazione della durata della carica e dei rispettivi poteri di rappresentanza, gestione e controllo della società.
- l) Le facoltà ed i poteri attribuiti agli organi sociali ed i criteri che presiedono il funzionamento degli organi stessi e della società ivi compresi quelli relativi alla eventuale emissione di obbligazioni od azioni.
- m) La durata della società.

2.Per le società in nome collettivo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera g) del comma precedente.

3.Gli istituti e le aziende di credito sammarinesi nonché le società finanziarie e fiduciarie sammarinesi possono costituirsi quali soci fondatori-fiduciari di società anonime per azioni. In tal caso l'Ente che si è costituito assume la responsabilità della corrispondenza dei soggetti rappresentati con le persone nell'interesse delle quali è stato richiesto e concesso il nulla-osta alla costituzione della società e di cui al successivo art.12.

5

Art.12

Nulla-osta preventivo del Congresso di Stato

1.Per costituire una società nel territorio della Repubblica occorre ottenere preventivamente un'autorizzazione amministrativa non revocabile che si esprime in un nulla-osta del Congresso di Stato.

2.Il Congresso di Stato concede il nulla-osta di cui al comma precedente alle iniziative presentate da persone fisiche o giuridiche che siano corredate da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica.

3.Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.

4.L'inadempimento delle condizioni eventualmente contenute nel nulla-osta non imputabile a fattori esterni alla società, lo svolgimento di attività che in qualunque modo abbiano uno scopo non conforme agli interessi dello Stato o alle sue convenzioni ed accordi internazionali, legittima il Congresso di Stato a promuovere, presso il Tribunale Commissariale, le procedure di revoca del riconoscimento giuridico e il conseguente scioglimento e messa in liquidazione della società.

5.Il nulla-osta di cui ai commi precedenti non è necessario per i cittadini sammarinesi ed i residenti in Repubblica titolari di attività imprenditoriali con sede in San Marino che intendano organizzarsi in forma societaria nei limiti seguenti:

I titolari di attività commerciali al dettaglio, attività commerciali all'ingrosso, attività industriali possono costituirsi in una delle seguenti forme societarie:

- Società in nome collettivo;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni nominative.

L'oggetto sociale della società deve comprendere esclusivamente l'attività prevista dalla licenza individuale. Eventuali modifiche e/o integrazioni restano soggette al nulla-osta preventivo del Congresso di Stato.

L'amministratore e legale rappresentante della società deve essere il titolare dell'attività imprenditoriale individuale che deve mantenere la maggioranza delle quote sociali o azioni.

Le quote sociali o le azioni possono essere intestate esclusivamente a persone fisiche.

La quota di maggioranza può essere trasferita esclusivamente a persona fisica che abbia gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la concessione della specifica licenza individuale e che di conseguenza dovrà assumere la legale rappresentanza della società.

Venendo a mancare, durante la vita della società, i requisiti di cui sopra la società deve essere posta in liquidazione.

Il titolare di attività individuale che si è organizzato in forma societaria nei termini di cui al presente comma, o suoi aventi causa, sciolta e liquidata la società riottiene la titolarità della licenza individuale qualora possieda i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle specifiche normative.

Fanno capo alla società, in quanto compatibili tutte le disposizioni previste per le specifiche licenze d'esercizio.

L'espressa pronuncia affermativa del Congresso di Stato resta indispensabile per la costituzione delle società anonime per azioni, per le società di cui al 2 comma del precedente art.7 nonché per le variazioni dell'oggetto sociale.

6. Le società che hanno ottenuto il nulla-osta del Congresso di Stato ed il riconoscimento del Tribunale Commissariale di cui al successivo art.15 sono legittimate all'esercizio dell'attività societaria con l'ottenimento e, ove previsto, il periodico rinnovo della specifica licenza imprenditoriale sempre che permangano le condizioni normative prescritte per l'attività esercitata.

Sezione II

Del riconoscimento giuridico delle società

5

Art.13

Richiesta del riconoscimento

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo formulato in conformità del nulla-osta del Congresso di Stato, deve richiedere al Tribunale Commissariale l'emissione del decreto di riconoscimento giuridico.

2. L'istanza va corredata con copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, del nulla-osta preventivo concesso dal Congresso di Stato, di un'attestazione notarile dell'avvenuta sottoscrizione del capitale sociale e di quant'altro eventualmente richiesto dal Tribunale.

3. Qualora, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, il notaio rogante non proceda alla richiesta di riconoscimento, ciascun socio può provvedervi anche con altro notaio a spese della società.

Art.14

Pubblicazione ed opposizione alla domanda

- 1.Un estratto dell'istanza viene affisso d'ufficio nell'albo del Palazzo Pubblico e del Tribunale Commissariale entro tre giorni dalla data di presentazione.
- 2.Entro quindici giorni dall'affissione chiunque vi abbia interesse può fare opposizione al riconoscimento mediante un motivato esposto sul quale il Tribunale Commissariale si pronuncerà, con decreto inappellabile, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento dell'esposto. Decorso tale termine senza che il Tribunale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

5

Art.15

Pronuncia e pubblicità del riconoscimento

- 1.Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e respinte le eventuali opposizioni, decreta il riconoscimento giuridico e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica e nell'albo del Tribunale Commissariale.
- 2.Quando si tratti di società per azioni o anonime per azioni o società costituite ai sensi del 2 comma del precedente art.7, il decreto è accompagnato dalla pubblicazione integrale dello statuto sociale.
- 3.Il decreto di riconoscimento giuridico deve essere emesso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda ovvero, in caso di opposizione, entro e non oltre quindici giorni dalla data di rigetto dell'opposizione.
- 4.Il riconoscimento giuridico produce i suoi effetti dal giorno seguente a quello della pubblicazione nell'albo del Tribunale Commissariale.

5

Art.16

Revoca del riconoscimento

- 1.Oltre il caso di cui al 4 comma del precedente art.12 il riconoscimento, sentito il rappresentante della società, può essere revocato dal Tribunale Commissariale, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, quando entro due anni dalla data del riconoscimento ovvero entro un termine ulteriore eventualmente concesso dal Tribunale, senza colpa degli amministratori, la società non abbia iniziato alcuna attività inerente l'oggetto sociale neppure quella di ordinaria progettazione esecutiva.
- 2.Contro il provvedimento di revoca è ammesso appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione avanti al giudice d'Appello per le cause civili. La pronuncia di revoca una volta divenuta esecutiva, viene pubblicata con la sua motivazione nelle stesse forme del riconoscimento e deve essere annotata nel Registro della Cancelleria del Tribunale.

3. Il provvedimento di revoca del riconoscimento contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società nonché le disposizioni relative alla risoluzione delle eventuali pendenze economico-finanziarie essendo salvi i diritti dei terzi di buona fede anteriori alla pubblicazione.

5

Art.17

Personalità giuridica

1. Le società acquistano personalità giuridica in forza del Decreto di riconoscimento giuridico emesso dal Tribunale Commissariale.

2. La personalità giuridica perdura fino a che sia ultimata la liquidazione della società.

5

Art.18

Effetti dell'acquisto della personalità

1. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci.

2. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il patrimonio sociale.

3. I creditori particolari dei soci non hanno azione sul patrimonio sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

4. L'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili, di accettare donazioni od eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.

5

Art.19

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

1. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Repubblica o, in caso di urgenza, in un supplemento speciale, sono fatte a spese della società anche se disposte d'ufficio.

2. Le pubblicazioni sono richieste dalla società per il tramite della Cancelleria del Tribunale e, quando si tratti di estratti o notizie, col visto del Commissario della Legge.

5

Art.20

Registro delle società

1. Nella Cancelleria del Tribunale è tenuto un Registro delle società in cui sono indicati per ciascuna di esse:

a) gli estremi dell'atto costitutivo, del nulla-osta del Congresso di Stato, del provvedimento di riconoscimento giuridico del Tribunale Commissariale e degli eventuali provvedimenti di * autorizzazione o(*) revoca successivi;

b) la sede sociale e le sue successive eventuali variazioni;

c) il capitale sociale e le sue successive eventuali variazioni;

d) l'oggetto sociale e le sue successive eventuali modificazioni;

e) il nome del rappresentante o dei rappresentanti la società, quello degli amministratori e dei sindaci o dei liquidatori in funzione;

f) la data di approvazione del bilancio sociale;

g) gli estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni o fusioni;

h) i provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare.

2. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al 1 comma deve essere effettuata a cura degli amministratori o dei liquidatori.

3. Fintanto che nel Registro delle società non siano iscritte le eventuali modificazioni di cui al 1 comma ovvero fintanto che non ne sia avvenuta l'affissione "ad valvas", le modificazioni stesse non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

4. Il Registro delle società è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

5

Art.21

Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci

1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti da ciascuna società debbono essere indicati esattamente:

a) la denominazione, il tipo e la sede della società;

b) la data della deliberazione di riconoscimento giuridico;

c) il capitale sociale;

d) il numero di iscrizione nel Registro delle società.

2. Se la società si trova in liquidazione questa circostanza deve essere ugualmente menzionata.

3. Alla sede indicata nell'atto costitutivo si intende effettuata con pieno effetto ogni notificazione e comunicazione.

Sezione III

Delle condizioni soggettive ed oggettive al funzionamento della società

5

Art.22

Capacità dei soci e degli amministratori

1. Coloro che hanno i poteri o le facoltà di amministrazione e rappresentanza della società ed i sindaci debbono essere sempre in possesso della capacità di agire.

5

Art.23

Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

2. L'oggetto sociale deve comprendere attività tra loro coerenti ed autorizzabili con una sola licenza imprenditoriale.

5

Art.24

Conferimenti

1. I conferimenti in natura o in denaro, per la costituzione del capitale sociale o per il suo aumento, debbono essere sottoscritti contestualmente all'atto della costituzione della società o dell'aumento del capitale sociale.

2. Negli stessi termini debbono essere determinati e sottoscritti dal socio interessato gli impegni per i conferimenti d'opera o di altre prestazioni accessorie il cui valore non può, in ogni caso, essere computato nel capitale sociale.

3. Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale Commissariale contenente la descrizione dei beni, il valore a ciascuno di essi attribuito che non può essere complessivamente inferiore a quello dichiarato dal conferente nell'atto di conferimento ed i criteri di valutazione seguiti.

La relazione deve essere allegata agli atti di cui al 1 comma del presente articolo.

5

Art.25

Ammontare del capitale sociale

1.L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:

- a) cinquanta milioni di lire nelle società a responsabilità limitata e nelle imprese unipersonali a responsabilità limitata;
- b) centocinquanta milioni di lire nella società per azioni;
- c) cinquecento milioni di lire nella società anonima per azioni.

2.Il capitale sociale delle società di cui al 2 comma del precedente art.7 deve essere adeguatamente commisurato al programma operativo della società con ampia facoltà del Congresso di Stato di valutarne la congruità in sede di concessione del nulla-osta preventivo.

5

Art.26

Sottoscrizione del capitale sociale

1.Il capitale deve essere interamente sottoscritto anteriormente alla richiesta di riconoscimento giuridico di cui al precedente art.15.

5

Art.27

Riduzione del capitale sociale

1.Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti e qualora le perdite non siano prontamente coperte l'Assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.

2.La riduzione del capitale sociale al di sotto dei livelli fissati dal nulla-osta preventivo alla costituzione della società comporta l'obbligo di ottenere un nuovo nulla-osta ovvero di mettere in liquidazione la società.

3.La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso di cui al successivo art.44.

4.La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto tre mesi dopo del giorno dell'iscrizione del provvedimento del Registro delle imprese purchè entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.

5. La convocazione dell'Assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale può essere disposta dal Tribunale Commissariale d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora gli amministratori non vi provvedano.

CAPO IV

Della partecipazione al capitale sociale

Sezione I

Delle quote e delle azioni

5

Art.28 Nozione

1. Le quote attribuite a ciascun socio rappresentano la quantità di partecipazione al capitale sociale ed incorporano il complesso dei diritti spettanti al socio.

2. Nelle società per azioni e nelle società anonime per azioni le quote sono rappresentate da azioni che debbono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti per categorie omogenee di azioni.

5

Art.29

Contenuto delle azioni

1. Le azioni devono indicare:

- a) la denominazione, la sede e la durata della società;
- b) la data dell'atto costitutivo e del riconoscimento giuridico nonché il numero che contraddistingue la società nel registro delle società;
- c) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.

2. Le azioni possono essere rappresentate in certificati azionari multipli.

3. Le azioni o i certificati azionari multipli devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purchè l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

4. Quanto disciplinato nel presente articolo si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

5

Art.30

Azioni nominative e al portatore

1. Nelle società per azioni le azioni debbono essere nominative mentre nelle società anonime per azioni tutte le azioni possono essere al portatore.

5

Art.31

Emissione delle azioni

1. Le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale.

2. Nelle società anonime per azioni non possono emettersi azioni al portatore nè convertire le azioni nominative in azioni al portatore prima che ne sia stato versato alla società l'intero prezzo.

5

Art.32

Circolazione delle azioni

1. Le azioni nominative possono trasferirsi o essere cedute in pegno secondo le regole della cambiale

2. Il capitale sociale di una società per azioni non può, in ogni caso, essere sottoscritto o posseduto da società anonime per azioni oltre il limite di un terzo.

3. Il trasferimento mediante girata delle azioni nominative non ha efficacia nei confronti della società emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro dei soci.

4. Coloro che trasferiscono per girata azioni nominative non interamente liberate sono responsabili, in solido coi precedenti possessori, dell'ammontare ancora dovuto alla società.

5. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario.

6. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

5

Art.33

Indivisibilità delle azioni

1. Le azioni sono indivisibili. Qualora un'azione sia oggetto di comproprietà i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune.

2. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

3.I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da esse derivanti.

5

Art.34

Diritto di voto

1. Ordinariamente ogni azione attribuisce al portatore legittimo il diritto di voto.
2. Per particolari categorie di azioni il diritto di voto può essere escluso al momento della loro emissione e tale esclusione deve risultare con chiara evidenza sul titolo azionario.

5

Art.35

Acquisto delle proprie azioni

1. Le società a responsabilità limitata non possono in alcun caso acquistare quote proprie.
2. Le società per azioni e le società anonime per azioni non possono acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
3. L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea la quale ne fissa le modalità indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata massima di validità dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
4. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
5. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'Assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
6. Finchè le azioni restano in proprietà della società il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.
7. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finchè le azioni non siano trasferite o annullate.
8. In nessun caso le società di capitali possono accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni. Non possono neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta persona essere accettate azioni proprie in garanzia.

5

Art. 36

Diritto di opzione

1.L'Assemblea dei soci, per deliberare l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, deve offrire in opzione ai soci ed in proporzione al numero delle azioni di ciascuno di essi una parte delle azioni di nuova emissione. La stessa Assemblea stabilisce termini e modalità di esercizio del diritto di opzione fermo restando che i termini per l'esercizio di tale diritto debbono decorrere dal giorno di deposito del verbale di Assemblea presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale e che non possono essere inferiori a dieci giorni.

2.Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che rimarranno inoptate.

Sezione II

Delle obbligazioni

5

Art. 37

Nozione

1.L'Assemblea dei soci delle società per azioni o anonime per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore.

2.Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci.

5

Art. 38

Limiti all'emissione di obbligazioni

1.La deliberazione dell'Assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non diviene efficace sino a quando non viene concessa l'autorizzazione dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.

2.Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può, nel complesso, eccedere il doppio del capitale sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

5

Art. 39

Contenuto delle obbligazioni

1.Le obbligazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci e devono indicare:

a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società e il numero che la contraddistingue nel Registro delle società;

- b) il capitale sociale;
- c) la data della deliberazione dell'Assemblea e gli estremi della autorizzazione dell'Ispettorato per il Credito e le Valute;
- d) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi ed il modo di pagamento e di rimborso;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistite.

Capo V

Dei diritti e dei doveri dei soci

Sezione I

Dei diritti

5

Art. 40

Diritti di informazione

1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della società. Nelle società in nome collettivo e nelle società a responsabilità limitata che non hanno collegio sindacale, ciascun socio non amministratore ha il diritto di consultare liberamente i documenti relativi all'amministrazione anche con l'assistenza di propri esperti di parte.

5

Art. 41

Diritto di amministrare

1. L'amministrazione della società in nome collettivo spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri salvo diversa pattuizione che se non è portata a conoscenza dei terzi non è loro opponibile.

2. La nomina degli amministratori delle società di capitali spetta all'Assemblea fatta eccezione per i primi che sono nominati all'atto costitutivo.

3. Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salve le limitazioni che risultano dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dalla procura o dal mandato.

4. L'atto costitutivo, lo statuto sociale nonché le norme di gestione interne alla società disciplinano il rapporto che intercorre con gli amministratori.

5

Art. 42

Diritto agli utili

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla suddivisione degli utili realmente conseguiti e di cui sia stata approvata dall'Assemblea la distribuzione, proporzionalmente ai rispettivi conferimenti od alle rispettive quote o azioni ed è nullo il patto con il quale il socio ne fosse totalmente escluso.

5

Art. 43

Diritto alla ripartizione dell'attivo dopo la liquidazione

1. Tutti i soci, proporzionalmente ai rispettivi conferimenti od alle rispettive quote od azioni, hanno diritto ad una parte di attivo che rimane al termine della procedura di liquidazione della società.

5

Art. 44

Diritto di recesso del socio

1. Nelle società di persone ciascun socio, in qualunque momento, può recedere dalla società quando questa non sia contratta a tempo determinato. Prima del termine contrattuale il diritto di recesso sussiste quando la società deliberi la trasformazione della propria tipologia di cui al precedente art. 7 ovvero una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

2. Il diritto di recesso sussiste, altresì, quando sia previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto ovvero limitatamente alle società di persone quando sussista una giusta causa.

3. L'esercizio del diritto di recesso del socio, salvo disposizioni contrarie dell'atto costitutivo, non è di per se causa di scioglimento della società.

4. L'unico socio rimasto di società in nome collettivo o a responsabilità limitata può chiedere la trasformazione della società in impresa unipersonale a responsabilità limitata. Tale facoltà non è concessa all'unico socio rimasto di società tra professionisti.

5. Se, per qualunque motivo e salvo quanto disposto al comma precedente, viene a mancare la pluralità dei soci ed entro tre mesi questa non viene ricostituita, debbono essere iniziate le procedure di liquidazione della società.

5

Art. 45

Liquidazione della quota del socio uscente

1. Lo scioglimento di singoli rapporti societari conferisce ai soci cessanti od ai loro eredi il solo diritto di ricevere una somma di denaro pari al valore della quota posseduta.

5

Art. 46

Trasmissibilità delle partecipazioni societarie

1. La trasmissibilità per atto tra vivi della partecipazione societaria nelle società di persone è subordinata al gradimento della società.
2. La trasmissibilità delle quote o azioni delle società di capitali è libera salvo diverse previsioni dello statuto.
3. Salvo contrarie disposizioni dello statuto, in caso di morte di uno dei soci, nelle società di persone, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Sezione II

Dei doveri

5

Art. 47

Doveri inerenti i conferimenti

1. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo, o della delibera di aumento di capitale è debitore verso la società di tutto quello che ha promesso di apportare in denaro, in natura o in prestazioni.
2. Se nell'atto costitutivo o nello statuto non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro.
3. Per i beni conferiti in proprietà il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
4. Per i beni conferiti in godimento il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse locati.

5

Art. 48

Partecipazione alle perdite

1. La responsabilità illimitata del socio comporta l'obbligo di partecipazione alle eventuali perdite della società in misura proporzionale al valore dei conferimenti effettuati o promessi.
2. Il patto contrario non ha efficacia nei confronti dei terzi.

5

Art. 49

Unico azionista

1. Per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenenti ad una sola persona questa risponde illimitatamente.

5

Art. 50

Divieto di concorrenza

1. Il socio di società in nome collettivo non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

2. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.

CAPO VI

Degli organi sociali

Sezione I

Dell'Assemblea

5

Art. 51

Nozione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo interno nel quale si forma la volontà delle società di capitali.

2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea in conformità della legge e delle norme statutarie vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea è ordinariamente convocata dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società salvo diverse prescrizioni di legge.

5

Art. 52

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha competenze in tema di:

a) approvazione del bilancio;

- b) nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) emissione di obbligazioni;
- f) trasformazione e fusione;
- g) azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- h) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- i) altre questioni attinenti alla gestione della società riservate alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposte al suo esame dagli amministratori.

5

Art. 53

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'atto costitutivo e lo statuto debbono contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea ivi comprese le modalità di votazione.
2. Le norme istitutive debbono in ogni caso prevedere:
 - a) che l'Assemblea si tenga nel territorio della Repubblica;
 - b) che l'avviso di convocazione contenga l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) che l'avviso di convocazione dell'Assemblea della società per azioni e anonima per azioni, sia affisso "ad valvas" presso il Tribunale Commissariale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione;
 - d) che la convocazione dell'Assemblea debba essere effettuata anche su richiesta di una minoranza;
 - e) che per ciascuna riunione siano previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni;
 - f) che in ogni caso le deliberazioni riservate alla competenza dell'Assemblea siano validamente adottate solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea;
 - g) che il diritto di intervento alle riunioni sia esteso a tutti i soci che risultino iscritti nei libri sociali almeno cinque giorni prima della data della riunione ovvero, nel caso di società anonime per azioni, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni anche rappresentate da certificati azionari multipli;

- h) che la possibilità di rappresentanza sia condizionata dal rilascio di una procura nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non possa essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società;
- i) che le deliberazioni debbano risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti;
- l) che il diritto di voto non possa essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società;
- m) che le votazioni riguardanti persone possano essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci;
- n) che il quorum per la validità della deliberazione dell'azione sociale di responsabilità sia di almeno 1/4 del capitale sociale;
- o) che l'Assemblea sia comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno, con esclusione dell'approvazione del bilancio, quando siano presenti tutti coloro che ne hanno diritto e non sorgano opposizioni alla trattazione dell'argomento;
- p) che qualora gli amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea ciascun socio può chiedere al Dirigente del Tribunale di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

5

Art. 54

Opposizioni alle deliberazioni dell'Assemblea

1. Contro le illegittime deliberazioni dell'Assemblea, ciascun socio assente o dissenziente può ricorrere, nel termine di dieci giorni dalla data del deposito in Tribunale della copia dei verbali assembleari, al Tribunale Commissariale per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza della deliberazione stessa.
2. Il Tribunale, se la opposizione appare prima facie seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione imponendo eventualmente al socio od ai soci opposenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro delle società.
4. Dentro un mese dalla notifica e semprechè i rappresentanti della società non abbiano iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, debbono il socio od i soci opposenti introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento o la modifica della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi di buona fede.

Sezione II

Degli Amministratori

5

Art. 55

Nozione

1. Gli amministratori sono i titolari della responsabilità di gestione della società ed operano in autonomia nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dalle norme statutarie della società amministrata.

5

Art. 56

Individuazione del potere di amministrare

1. Nelle società di persone ciascun socio ha i poteri di amministrazione salvo il patto contrario che attribuisca tali poteri ad uno o più soci.

2. Nelle imprese unipersonali a responsabilità limitata l'amministratore è lo stesso imprenditore.

3. Nelle società di capitali gli amministratori sono quelli prescelti dall'Assemblea e, per il primo periodo di carica, quelli prescelti dai soci contestualmente all'atto costitutivo.

4. Qualora l'amministrazione delle società di capitale sia attribuita a più persone queste costituiscono il Consiglio di amministrazione il cui funzionamento dovrà essere regolato da apposite norme statutarie.

5. Il Consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'Assemblea lo consentono, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad un Amministratore delegato. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli atti relativi al capitale sociale.

5

Art. 57

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. L'atto costitutivo e lo statuto debbono contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

2. Le norme istitutive debbono, in ogni caso, prevedere:

a) che per la validità delle delibere sia necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri;

b) che il voto non possa essere dato per rappresentanza;

- c) che le deliberazioni debbano risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore;
- d) che il diritto di voto non possa essere esercitato dall'amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello della società;
- e) che le operazioni riguardanti persone debbano essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

5

Art. 58

Durata dell'incarico di amministratore nelle società di capitali

1. Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni rinnovabile.
2. L'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei soci anche prima della scadenza del termine salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta a tutti gli organi societari con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. Qualora l'amministratore dimissionario sia membro del Consiglio di amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la maggioranza del Consiglio rimane in carica.
5. La nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza del Consiglio da reintegrare.
6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

5

Art. 59

Titolarità del potere di rappresentanza

1. L'esercizio del potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo Statuto.
2. Nelle società amministrate da un Consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, di norma, al Presidente del Consiglio o all'Amministratore delegato.

5

Art. 60

Estensione dei poteri di rappresentanza

1. Gli amministratori che hanno la rappresentanza delle società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dalle norme istitutive.

2. L'inosservanza dei limiti derivanti dall'oggetto sociale o da altre norme istitutive non può essere opposta ai terzi di buona fede.

5

Art. 61

Divieto di concorrenza

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

5

Art. 62

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato retribuito e delle norme istitutive salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

In particolare rispondono:

- a) della regolare tenuta dei libri;
- b) della oculata vigilanza dell'amministrazione;
- c) della sincerità dei bilanci;
- d) della legittimità dei dividendi;
- e) della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- f) del pagamento delle imposte e delle tasse sociali.

2. Uguale responsabilità incombe ai dirigenti della società nell'ambito delle loro attribuzioni.

3. Gli amministratori possono, in caso di trascuratezza dei doveri sopraindicati, essere dichiarati responsabili verso i terzi i cui crediti verso la società non fossero soddisfatti per difetto di attivo.

4. Sono pure responsabili personalmente verso i soci e verso i terzi in quanto abbiano agito manifestamente oltre o fuori dei limiti del mandato.

5. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'Assemblea.

6. Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori ed i dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna, anche se condonata a qualsiasi titolo, per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco o dirigente di società per il tempo che sarà fissato dal tribunale.

5

Art. 63

Limiti della responsabilità degli amministratori

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno accettato la nomina a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.

2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.

3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta ad altri amministratori.

Sezione III

Del Collegio sindacale

5

Art. 64

Nozione

1. Il Collegio sindacale è l'organo di controllo delle società nelle materie economico-finanziarie e fiscali.

5

Art. 65

Funzioni e poteri del Collegio sindacale

1. Le funzioni del Collegio sindacale si esplicano:

a) intervenendo alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione vigilando sulle questioni amministrativo-contabili;

b) esprimendo, anche di propria iniziativa, pareri non vincolanti sulle questioni contabili, amministrative e fiscali;

c) esprimendo agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorchè non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;

d) certificando la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili prima che il bilancio stesso sia sottoposto all'Assemblea;

e) verificando e certificando periodicamente la consistenza di cassa.

2.I sindaci, anche singolarmente ed in qualunque momento, possono prendere visione dei libri sociali e fare accertamenti di cassa in relazione alle proprie funzioni.

5

Art. 66

Nomina del Collegio sindacale

1.La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nelle società per azioni, nelle società anonime per azioni e nelle società di cui al 2 comma del precedente art. 7. E' altresì obbligatoria nelle imprese unipersonali a responsabilità limitata e nelle società a responsabilità limitata quando il capitale sociale sia pari o superiore alla somma di centocinquanta milioni di lire.

2.Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e, per il primo periodo di carica, dai soci contestualmente all'atto costitutivo ovvero contestualmente alla deliberazione di variazione in aumento del capitale sociale ai livelli di cui al comma precedente.

5

Art. 67

Composizione del Collegio

1.Il Collegio sindacale, quando la sua costituzione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo precedente, si compone di almeno due sindaci che debbono essere scelti tra persone esperte nelle materie amministrativo-contabili. Almeno un sindaco deve avere inoltre l'effettiva residenza nella Repubblica. I sindaci non debbono essere parenti od affini entro il 4 grado degli amministratori e non debbono essere legati da un rapporto continuativo retribuito con la società.

2.L'atto costitutivo e lo statuto delle società non obbligate alla costituzione di un Collegio sindacale possono prevedere e disciplinare la nomina di uno o più sindaci.

5

Art. 68

Durata della carica

1.L'incarico di Sindaco può essere conferito per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, è liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.

5

Art. 69

Responsabilità

1. I Sindaci debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui abbiano conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I Sindaci rispondono verso i soci, in solido con gli amministratori, dei danni che non si sarebbero verificati se avessero svolto il loro incarico in conformità degli obblighi della loro carica.
3. L'azione sociale di responsabilità contro i sindaci è promossa con deliberazione dell'Assemblea.

Sezione IV

Dei libri sociali

5

Art. 70

Libri sociali obbligatori

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale e cassa, il libro inventario e dei cespiti ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare e per almeno cinque anni gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. Le società di capitali, per quanto compatibile, debbono inoltre tenere:
 - a) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, il cognome e nome dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - b) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo se questo esiste;
4. I libri indicati nel presente articolo debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità della Rub. LXXI del libro II degli Statuti e numerati in ciascun foglio.

5. Prima del loro uso essi debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con la indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

Capo VII

Della gestione societaria

Sezione I

Del bilancio in generale

5

Art. 71

Nozione

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale che, di norma, coincide con l'anno solare, rendono possibile acquisire un quadro della situazione patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione.

5

Art. 72

Redazione del bilancio

1. Il bilancio deve essere redatto annualmente dagli amministratori con chiarezza e precisione e deve comprendere:

- a) lo stato patrimoniale che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto relativi all'impresa;
- b) un rendiconto economico che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell'anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio.

2. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

3. I documenti di cui al presente articolo formano un tutto inscindibile.

5

Art. 73

Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- b) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- c) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio;
- e) gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.

2. Gli amministratori possono derogare ai principi enunciati nel comma precedente per motivate ragioni che debbono essere illustrate nella relazione al bilancio. Nella stessa relazione dovrà essere evidenziata l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

5

Art. 74

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 77 e 79.

2. Le singole voci possono essere suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, qualora ciò sia utile o necessario, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, a favorire la chiarezza del bilancio.

3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 77 e 79.

4. Sono vietati i compensi di partite.

5

Art. 75

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

1. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

2. Il Collegio sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

3. Il bilancio, insieme con la relazione degli amministratori, deve restare depositato in copia nella sede della società e nella Cancelleria del Tribunale Commissariale, durante i venti giorni liberi che precedono l'Assemblea che lo approva.

Art. 76

Pubblicazione del bilancio

1. Entro trenta giorni dall'approvazione che, di norma, deve avvenire entro cinque mesi dal compimento dell'anno sociale, una copia del bilancio, corredata dalla relazione degli amministratori e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale Comissariale a cura degli amministratori. Sezione II Dello stato patrimoniale

5

Art. 77

Contenuto dello stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

ATTIVO

A) Crediti verso soci.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze;

II - Crediti;

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

IV - Disponibilità liquide.

D) Ratei e risconti.

E) Perdite portate a nuovo.

F) Perdite esercizio.

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - Capitale sociale;

II - Riserve di rivalutazione;

III - Riserve statutarie;

IV - Altre riserve;

V - Utili portati a nuovo;

VI - Utile dell'esercizio.

B) Accantonamenti per rischi e oneri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) debiti.

E) Ratei e risconti.

TOTALE PASSIVO

Nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni dei dipendenti;

2) le altre partite di giro ed i conti d'ordine.

5

Art. 78

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

2. Nella relazione degli amministratori devono essere esposti i vari movimenti delle voci delle immobilizzazioni.

3. Nella voce ratei attivi devono essere iscritti i crediti corrispondenti a proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce ratei passivi devono essere iscritti i debiti corrispondenti a costi di competenza dell'esercizio che saranno sostenuti negli esercizi successivi. Nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi, da intendersi sospesi, che sono stati sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi, da intendersi sospesi, che sono stati percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi. Possono riferirsi a tali voci solo quote di costi e di proventi comuni a più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Sezione III

Del conto economico

5

Art. 79

Contenuto del conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) COMPONENTI POSITIVE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) ricavi finanziari;
- 3) altri ricavi e proventi;
- 4) rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

TOTALE

PERDITA D'ESERCIZIO

B) COMPOSIZIONI NEGATIVE:

- 1) per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci e relative imposte ed oneri;
- 2) per servizi;
- 3) per il personale;
- 4) ammortamenti e svalutazioni;
- 5) variazione delle rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 6) accantonamento per rischi;
- 7) altri accantonamenti;
- 8) consulenze e compensi;
- 9) oneri finanziari;
- 10) sconti e abbuoni;
- 11) altri costi di gestione.

TOTALE

UTILE D'ESERCIZIO

Art. 80

Criteri di valutazione del bilancio

1. Ove non diversamente ed espressamente prescritto dalle norme della presente legge, nella valutazione del bilancio gli amministratori dovranno tenere conto dei criteri dettati dalle normative fiscali.

Sezione IV

Della relazione degli amministratori

Art. 81

Relazione sulla gestione

1. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

- a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- b) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Art. 82

Contenuti specifici della relazione degli amministratori

1. La relazione degli amministratori deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- a) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio;
- b) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- c) la composizione delle voci ratei e risconti passivi e della voce altri accantonamenti dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Sezione V

Della certificazione del Bilancio

Art. 83

Certificazione del bilancio

1. Nelle società per azioni che emettono obbligazioni e nelle società anonime per azioni l'Assemblea può deliberare che le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio nel suo complesso siano attribuite ad una società di revisione iscritta in un albo speciale costituito presso il Dicastero dell'Industria e dell'Artigianato restando ferme le altre attribuzioni spettanti al Collegio sindacale.
2. La società di revisione, che ha diritto di ottenere dagli amministratori della società i documenti e le notizie utili alla revisione e che può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli, provvede alla certificazione del bilancio che, una volta certificato con attestazione di idoneità, fa piena fede in ogni sede fino a prova di falso.

5

Art. 84

Conferimenti e revoca dell'incarico alla società di revisione

1. Il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione ha la durata da uno a tre esercizi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque esercizi e può essere nuovamente conferito alla stessa società di revisione solo dopo che per almeno cinque esercizi i bilanci siano stati certificati da una diversa società.
2. L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali, di partecipazione e di parentela con gli amministratori della società da revisionare.
3. La revoca dell'incarico prima della scadenza stabilita può essere disposta dall'Assemblea solo per giusta causa e contestualmente deve essere disposto un nuovo conferimento ad una diversa società.

5

Art. 85

Relazioni di certificazioni

1. Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro custodito nella società alla quale si riferiscono.
2. La relazione di certificazione qualora si concluda positivamente attesta l'idoneità dei conti a fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico della società ed attesta altresì la corrispondenza dei conti con la relazione sulla gestione.
3. L'attestazione di idoneità può essere accompagnata da annotazioni e raccomandazioni.
4. La relazione di certificazione che si concluda con un diniego di attestazione di idoneità deve indicare analiticamente tutti i motivi che impediscono un'attestazione favorevole.

5

Art. 86

Responsabilità civile dei certificatori

1. Coloro che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che hanno effettuato le operazioni di controllo contabile sono responsabili, in solido con le società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi.

5

Art. 87

Società abilitate

1. Il Dicastero dell'Industria provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci.

2. Nell'albo possono essere iscritte solo le società autorizzate ai sensi di apposita legge.

3. Sono altresì legittimate ad effettuare certificazioni di bilancio le società di revisione che da almeno cinque anni abbiano ottenuto pubbliche autorizzazioni all'attività di revisione da parte di altri Stati.

Sezione VI

Delle trasformazioni e delle fusioni

5

Art. 88

Trasformazione

1. La tipologia sociale può essere trasformata con deliberazione risultante da atto pubblico preventivamente autorizzata da nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del precedente art. 12.

2. Con la stessa deliberazione si deve provvedere alla formazione di un nuovo statuto.

3. Con la stessa deliberazione gli amministratori sono incaricati delle specifiche incombenze dell'attività sociale che prosegue sotto il regime giuridico proprio del tipo di società che si è deciso di trasformare sino a quando non sia stato ottenuto il riconoscimento del Tribunale Commissariale alla nuova società.

4. La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, nonché la trasformazione di una società di capitali in un'altra con un capitale inferiore non può avvenire senza il consenso dei creditori o senza un'opportuna perizia da acquisirsi a cura degli amministratori e dalla quale risulti la mancanza di motivi di ostacolo alla trasformazione.

5. Le società costituite senza il nulla osta del Congresso di Stato non possono procedere a fusione mediante incorporazione e costituzione di una nuova società senza il preventivo nulla osta del Congresso di Stato.

5

Art. 89

Fusione

1. La fusione mediante incorporazione è l'operazione con la quale una o più società, tramite cessazione senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo nonché tutte le obbligazioni attive e passive mediante l'attribuzione ai soci della società incorporata di quote o azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La fusione mediante costituzione di una nuova società è l'operazione con la quale più società, tramite la loro cessazione senza liquidazione, trasferiscono ad una società che esse costituiscono ex novo l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai soci di quote o azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

3. Ogni tipo di fusione deve essere stabilita con deliberazione risultante da atto pubblico.

4. Ogni tipo di fusione deve essere approvata dall'Assemblea delle società che si fondono sulla base dei rispettivi stati patrimoniali eretti alla stessa data e muniti del favorevole parere del Collegio sindacale.

5. Il capitale sociale della società che risulta dalla fusione deve in ogni caso essere almeno pari alla somma dei capitali netti delle società concorrenti.

6. La deliberazione di cui al quarto comma deve in ogni caso indicare:

- a) il tipo e la denominazione sociale delle società partecipanti alla fusione;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
- c) le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società incorporate;
- d) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote danno diritto al dividendo nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
- e) la data dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto delle società incorporate;
- f) gli eventuali diritti accordati dalle società incorporate ai titolari di azioni o quote;
- g) la data di decorrenza degli effetti della fusione.

Sezione VII

Dello scioglimento e della liquidazione

5

Art. 90

Scioglimento della società

1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:

- a) nel caso di revoca del riconoscimento del Tribunale Commissariale ai sensi dell'art. 16;
- b) per il decorso del termine non prorogato dall'Assemblea dei soci;
- c) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- d) per impossibilità di funzionamento;
- e) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale nei minimi legali;
- f) per volontà di tutti i soci o per il venir meno della pluralità dei soci senza che questa venga reintegrata;
- g) per deliberazione dell'Assemblea nelle società di capitali;
- h) per le altre cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

2. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società gli amministratori non possono intraprendere alcune nuove operazioni. In caso contrario le responsabilità per gli affari intrapresi gravano solidalmente ed illimitatamente sugli amministratori che hanno agito.

5

Art. 91

Procedure liquidatorie

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società deve essere deliberato lo stato di liquidazione con la contemporanea nomina di uno o più liquidatori. L'atto di nomina deve indicare il termine, in ogni caso non superiore a tre anni, entro il quale le procedure liquidatorie devono essere completate salva espressa proroga del Tribunale Commissariale.

2. La liquidazione ha per scopo la definizione dei rapporti sociali pendenti al momento dello scioglimento della società e la conversione in denaro del patrimonio anche se, preliminarmente, i liquidatori dovranno verificare se esistono condizioni economiche che consentono di preservare in tutto o in parte i valori economico-sociali costituiti dal complesso dei patrimoni materiali ed immateriali della società e, nel caso, presentare al Tribunale Commissariale un piano di risanamento

aziendale gestito da uno o piu' commissari straordinari con i poteri ed i limiti che il Tribunale, con ampia discrezionalità, intenderà fissare.

3. Se l'atto costitutivo non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale, se i soci non sono d'accordo nel determinarlo o se non provvedono entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, la liquidazione è fatta da uno o piu' liquidatori nominati dal Tribunale Commissariale d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.

4. Per gravi motivi, il Tribunale Commissariale, d'ufficio o su istanza degli interessati, può revocare l'incarico ai liquidatori anche se nominati dalla società e designarne altri.

5. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio sociale, possono accettare e riscuotere crediti, stare in giudizio per la società, transigere e compromettere salvo il dovere di acquisire l'autorizzazione del Tribunale Commissariale nel caso di operazioni concernenti beni immobili.

6. I liquidatori non possono compiere operazioni né iniziare giudizi in nome e per conto della società al di fuori di quanto è strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione di eventuali attività di impresa, utili ai fini della liquidazione, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Tribunale Commissariale.

7. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.

8. Al termine delle procedure di liquidazione, i liquidatori presentano una relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali utili o residui. La relazione finale dei liquidatori deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia nell'Albo dello stesso Tribunale ed in quello del Palazzo Pubblico.

9. Qualora, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Tribunale Commissariale, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Se non sorgono contestazioni o se queste sono respinte il progetto è approvato con ordinanza e il provvedimento del Tribunale rende immediatamente esecutivo il progetto.

10. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione delle società dal Registro delle società e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Repubblica. Con la cancellazione della società dal Registro, la società è estinta.

11. Le somme spettanti in seguito alla liquidazione ai soci ed ai creditori sociali non ritirate dagli aventi diritto sono depositate nelle Casse dello Stato o in un Istituto di Credito della Repubblica per un triennio, trascorso il quale, vengono devolute in opere di beneficenza per il tramite dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Tuttavia, se i creditori sociali non fossero soddisfatti per intero, la somma va ripartita fra costoro in proporzione del rispettivo credito.

12. I libri ed i documenti della società debbono essere conservati insieme alle quietanze dei pagamenti fatti ai creditori sociali per i successivi cinque anni nei luoghi e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

Sezione VIII

Dello stato di crisi

5

Art. 92

Stato di crisi temporanea

1. Qualora la società, superata la fase di avviamento, non sia in grado, dopo tre esercizi consecutivi, di coprire i costi ordinari di gestione ed il deficit economico-finanziario non sia superabile senza il ricorso ad un piano straordinario di ristrutturazione o riconversione, gli amministratori, sulla base di un programma che convinca delle possibilità di risanamento e di ripresa della società, possono chiedere al Tribunale Commissariale il congelamento dei debiti per un periodo determinato di tempo comunque non superiore a due anni.

2. Il Tribunale Commissariale, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda la moratoria, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la salvaguardia dei diritti dei creditori, dei risparmiatori e dei lavoratori interessati nonché del patrimonio economico- sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.

5

Art. 93

Stato di insolvenza

1. Qualora la società versi in uno stato di crisi che appaia irreversibile e la società non chieda o non ottenga il provvedimento di moratoria di cui all'articolo precedente i creditori della società possono chiedere al Tribunale Commissariale che la società stessa sia dichiarata insolvente.

2. Alla dichiarazione di insolvenza pronunciata dopo aver sentito gli amministratori, conseguono le procedure di liquidazione coatta e lo stesso Tribunale che pronuncia lo stato di insolvenza nomina uno o più liquidatori giudiziali conferendo loro ogni specifico ed opportuno potere.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 94

Competenza nelle controversie

1. Le società costituite ai sensi della presente legge sono soggette alla esclusiva ed inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria Sammarinese per le controversie fra i soci e la società, fra i soci come tali, per quelle in cui la società sia convenuta e per quelle di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti della società nonché tra loro e la società.

2. Nello Statuto della Società, quanto ai rapporti interni, ovvero nei singoli contratti, quanto ai rapporti con i terzi, possono essere liberamente previste clausole compromissorie che demandino e regolino il giudizio su eventuali controversie ad uno o più arbitri.

3. Non è ammessa la clausola compromissoria nei contratti di lavoro.

Art. 95

Termini di prescrizione

1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale, ai rapporti fra soci come tali ed all'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti della società, si prescrivono entro due anni a datare rispettivamente dalla pubblicazione o dall'affissione della notizia o dal deposito in Cancelleria dell'atto che dà luogo alle controversie o dal momento in cui questo fu compiuto.

2. Se l'azione si fonda sopra un provvedimento od operazione che avrebbe dovuto essere pubblicato, annunciato o depositato e ciò non ha avuto luogo, il termine decorre dal giorno in cui l'attore ne abbia avuto conoscenza.

Art. 96

Ricorsi

1. Contro tutti i provvedimenti adottati dal Tribunale Commissariale in applicazione della presente legge, con specifico riferimento a quelli di concessione, diniego e revoca del riconoscimento giuridico, è ammesso ricorso al Giudice delle appellazioni civili da parte di chiunque vi abbia interesse.

2. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato salva contraria disposizione dello stesso Tribunale Commissariale, contestuale o successiva, ovvero diversa decisione interlocutoria del Giudice d'appello. Questi, ricevuto il ricorso, ha facoltà di introdurre termini di prova, di controprova e per le allegazioni finali, nonché di decidere con la propria sentenza, in caso di accoglimento del reclamo, dei rapporti giuridici sorti sulla base del provvedimento impugnato.

3. L'atto contenente il gravame va depositato a mezzo di difensore nella Cancelleria del Tribunale Commissariale, insieme ai motivi e con i documenti che comprovano l'interesse del ricorrente ed il fondamento della doglianza, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento nell'Albo del Palazzo Pubblico ed in quello del Palazzo del Tribunale. Esso è soggetto alla tassa di appello civile.

4. Non sono ammessi ulteriori o diversi mezzi di impugnativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 97

1. La legge sulle società n. 45 del 21 dicembre 1942 con le sue successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata salvo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 98

1. Le società già costituite alla data di promulgazione della presente legge possono continuare ad agire sotto il regime della preesistente legge n. 45 del 21 dicembre 1942 e successive modificazioni ed integrazioni sino al termine del 31 dicembre 1992.

2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare tipologia e struttura sociale alla nuova legge vengono sottoposte d'ufficio alle procedure di liquidazione.

3. Gli amministratori e i sindaci delle società esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge decadono dalle rispettive cariche nel termine massimo del 31 dicembre 1992 ferma restando la facoltà per l'Assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge.

Art. 99

1. Le società poste in liquidazione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

0

Art. 100

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ERRARA CORRIGE REDAZIONALE Il B.U. n.6 del giugno 1990 erroneamente reca all'art. 20 punto a) "... di * autorizzazioneo ..." anziché "... di * autorizzazione o ..."